

“Regolamento relativo all’affidamento di incarichi di insegnamento ed allo svolgimento delle attività di esercitatore e di tutor”

(Emanato con D.R. n. 3317 dell’08 Novembre 2010)

**SEZIONE PRIMA
INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DIDATTICA**

Art. 1

Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università di Messina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può conferire incarichi gratuiti o retribuiti per lo svolgimento di attività didattica (d'ora innanzi: incarichi di insegnamento) nei corsi di laurea, laurea magistrale e nelle Scuole di specializzazione.

Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti:

a) mediante affidamenti o supplenze, a soggetti strutturati presso le Università italiane e, segnatamente, a professori di ruolo, ricercatori, assistenti ordinari, tecnici laureati, di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 382 del 1980 e successive modificazioni, e, limitatamente alle abilità linguistiche, anche a lettori di madre lingua, di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 ed a collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95;

b) mediante contratti di diritto privato, a soggetti esterni all'Università, che non abbiano superato il 70° anno di età e che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, nonché a professori e ricercatori universitari in quiescenza che non abbiano superato rispettivamente il 75° ed il 70° anno di età.

I suddetti incarichi non possono essere conferiti al personale tecnico-amministrativo delle università.

L'attività svolta dal docente a contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 2

Il conferimento degli incarichi ai soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 1 è deliberato dai Consigli di Facoltà di norma entro il 30 del mese di aprile di ciascun anno.

Di norma entro il 30 del mese di giugno di ciascun anno, i Consigli di Facoltà, in sede di programmazione delle attività didattiche ed al fine del miglioramento dell'offerta formativa, avanzano motivata richiesta di bando volto al conferimento di incarichi ai soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 1.

La durata degli incarichi è rapportata all'impegno didattico previsto per il relativo insegnamento in sede di programmazione delle attività didattiche della Facoltà.

Le proposte di conferimento di incarico per contratto sostitutivo non possono superare il massimo dei crediti stabiliti dalla normativa vigente con riferimento agli insegnamenti attivati presso ciascun corso di laurea, laurea magistrale o Scuola di Specializzazione.

Art. 3

Dopo aver espletato inutilmente le procedure per l'affidamento degli incarichi d'insegnamento a personale universitario docente, si può far luogo al conferimento di incarichi di insegnamento per contratto, con indicazione dell'impegno orario relativo a ciascun insegnamento.

Gli incarichi suddetti possono essere conferiti anche a titolari di assegni di ricerca.

L'attività didattica svolta dall'assegnista non può superare il tetto annuale di 60 ore e deve essere svolta al di fuori dei compiti istituzionali riconducibili all'assegno, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, sentito il responsabile del progetto di ricerca svolto dall'assegnista.

Deroghe al numero delle ore possono essere eccezionalmente concesse dal Senato Accademico, dietro proposta del Consiglio di Facoltà, per comprovate esigenze didattiche.

Art. 4

Gli incarichi di insegnamento ai soggetti di cui alla lett. a) dell'art. 1 sono conferiti, con decreto rettorale, previa emanazione, da parte del Preside della Facoltà interessata, di apposito bando in cui siano indicati la denominazione dell'insegnamento, il settore scientifico-disciplinare di afferenza, il numero dei crediti formativi e il numero delle ore di didattica frontale.

Tali incarichi sono conferiti prioritariamente a docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare o strettamente affine appartenenti alla Facoltà che ha emanato il bando; in mancanza, a docenti di altre Facoltà dell'Università o di altra Università.

Ai corsi di laurea interfacoltà la priorità di cui al comma immediatamente precedente è data in egual misura ai docenti delle Facoltà interessate.

Non si fa luogo ai bandi di cui ai commi precedenti con riferimento agli insegnamenti per i quali docenti della stessa o di altra Facoltà abbiano dato la disponibilità ad assumere i relativi incarichi. I docenti sono tenuti a dare la disponibilità suddetta con riferimento agli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare di appartenenza o affini impartiti nella propria o presso altra Facoltà fino all'adempimento del carico didattico stabilito dall'Università.

I docenti di altro Ateneo sono tenuti ad allegare alla domanda la richiesta di nulla-osta presentata all'Ateneo di appartenenza; in caso di mancato rilascio del nulla osta, l'attività svolta non può essere retribuita.

Le modalità di conferimento degli incarichi sono stabilite da apposito bando contenente la indicazione dei criteri sulla cui base è effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum dei candidati.

Dei bandi è data pubblicità mediante affissione all'albo dell'Ateneo e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo stesso, a cura del competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Università.

I Consigli di Facoltà conferiscono gli incarichi con delibera motivata; in caso di pluralità di domande relative allo stesso insegnamento, la delibera di conferimento darà conto della valutazione comparativa in base alla quale è stata operata la scelta.

Le domande di docenti dell'Università di Messina volte ad ottenere l'autorizzazione a tenere insegnamenti presso altri Atenei sono presentate dai docenti stessi al Rettore e al Preside della Facoltà di afferenza. L'autorizzazione viene concessa dal Rettore, sentita la Facoltà cui il professore appartiene e previa delibera del Senato Accademico.

Art. 5

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, di norma entro il mese di luglio di ciascun anno, autorizzano l'emanazione dei bandi volti al conferimento di incarichi d'insegnamento per contratto. Nell'ipotesi in cui gli appositi fondi previsti in bilancio non risultino sufficienti a coprire i fabbisogni, nell'ambito degli incarichi di insegnamento conferiti per contratto, sarà data priorità a quelli aventi carattere sostitutivo. In caso di incarichi retribuiti, il bando deve attestare la copertura finanziaria. È fatto obbligo ai bandi di prevedere che, a parità di merito, sia data preferenza alla stipulazione dei contratti con i docenti che abbiano dato la disponibilità a svolgere l'incarico a titolo gratuito.

Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può eccezionalmente deliberare il conferimento diretto di incarichi di svolgimento di attività didattica integrativa, senza attivare le procedure selettive, a studiosi italiani o stranieri di chiara fama che abbiano ottenuto prestigiosi riconoscimenti scientifici e/o professionali in ambito nazionale o internazionale.

Il Senato Accademico, in considerazione di particolari esigenze didattiche motivatamente rappresentate dai Consigli delle Facoltà interessate, può autorizzare il conferimento di più incarichi per contratto, in numero comunque non superiore a tre, allo stesso studioso o esperto e per lo stesso anno accademico.

Deroghe al numero delle ore e degli incarichi possono essere eccezionalmente concesse dal Senato Accademico per comprovate esigenze didattiche.

Art. 6

Gli studiosi o esperti aspiranti al conferimento di incarichi di insegnamento per contratto sono tenuti a presentare, entro i termini previsti dal bando, istanza al Rettore, corredata dei titoli scientifici e/o professionali allo scopo richiesti, che saranno quindi fatti oggetto di motivata delibera dei Consigli di Facoltà, a seguito di valutazione comparativa dei candidati sulla base di criteri di valutazione predeterminati, tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum dei candidati, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione in relazione al settore scientifico-disciplinare oggetto dell'incarico ed alla tipologia specifica dell'impegno richiesto dal bando.

Sono considerati requisiti prioritari in sede di valutazione comparativa:

- a) il possesso di pubblicazioni scientifiche edite da riviste o altre sedi editoriali nazionali ed internazionali particolarmente accreditate;
- b) l'aver svolto attività di docenza documentata presso lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Gli incarichi di insegnamento, conferiti per contratto, a seguito della delibera dei Consigli di Facoltà, sono sottoposti, dopo la stipula, a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Gli incarichi di insegnamento possono avere durata annuale o pluriennale, per un tempo comunque non superiore a tre anni accademici e possono essere rinnovati agli stessi docenti, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato e previa valutazione positiva delle attività didattiche già svolte dal docente, quali attestate da una dettagliata relazione riepilogativa delle attività svolte redatta dallo stesso docente. Per gli incarichi aventi durata pluriennale, il Consiglio di Facoltà è tenuto a verificare annualmente l'efficacia delle attività didattiche svolte dal docente, quali attestate da una dettagliata relazione riepilogativa dallo stesso redatta, al fine della conferma dell'incarico stesso per l'annualità successiva. In caso di verifica annuale negativa, il contratto di conferimento dell'incarico dovrà intendersi automaticamente risolto (ex art. 1456 c.c.).

Il docente incaricato dipendente da altre Amministrazioni è tenuto a presentare il relativo nulla-osta per la stipula del contratto; in mancanza, può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni, sollevando l'Ateneo da ogni responsabilità.

In materia previdenziale, ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Il docente è pertanto tenuto, immediatamente dopo la stipula, a provvedere all'apposita iscrizione alla gestione separata INPS. L'Università provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 8

Gli incarichi attribuiti con decreto rettorale sono retribuibili solo se espletati oltre l'impegno orario istituzionale e nei limiti delle risorse disponibili. Possono essere affidati incarichi a titolo gratuito, anche al di fuori dell'impegno orario, stabilito dal Senato Accademico, con il preventivo consenso dell'interessato.

La retribuzione oraria lorda è stabilita, in modo eguale per ciascun incarico di insegnamento conferito con contratto, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. In via eccezionale, per far fronte ad esigenze straordinarie adeguatamente motivate, la remunerazione di taluni incarichi di insegnamento afferenti a settori scientifico-disciplinari aventi caratteristiche peculiari potrà essere differenziata con delibera degli organi accademici.

La retribuzione in ogni caso è rapportata al numero delle ore di attività didattica frontale effettivamente svolta, risultante da apposito registro, vidimato dal Preside della Facoltà e consegnato al competente ufficio entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

Gli incarichi di insegnamento oggetto di convenzione con altri enti sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento, tranne che per la parte economica definita dalle convenzioni suddette e gravante a carico dell'ente convenzionante.

L'Università non risponde nei riguardi dei docenti incaricati di eventuali ritardi o di mancato pagamento della retribuzione da parte dell'ente convenzionante.

Art. 9

I docenti titolari di incarico di natura sostitutiva hanno gli stessi diritti e doveri di carattere didattico dei docenti universitari di ruolo. L'impegno didattico è riferito al numero delle ore di didattica frontale prevista per l'insegnamento nel manifesto degli studi.

I docenti che svolgono attività didattica integrativa sono tenuti ad offrire agli studenti tutta l'assistenza necessaria per l'ottimale apprendimento delle nozioni oggetto dell'attività stessa.

I docenti incaricati partecipano alle commissioni di esame di profitto e di laurea limitatamente all'anno accademico di riferimento e per le sole discipline in relazione alle quali è stato svolto il corso ovvero l'attività di supporto alla didattica. Possono inoltre partecipare alle attività di ricerca svolte presso le strutture universitarie in cui operano.

I docenti cui siano stati conferiti incarichi di insegnamento per contratto sostitutivo possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle deliberazioni del relativo Consiglio di corso di laurea, laurea magistrale o di Scuola di specializzazione, ad eccezione di quelle relative a posti di ruolo, nonché al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento.

Art. 10

Il personale dell'area sanitaria, i dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino ed i dipendenti universitari di cui all'art. 64 del CCNL Comparto Università, Quadriennio normativo 2006/2009 – Biennio economico 2006/2007, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia e tenuto conto dell'esperienza didattica scientifica acquisita, possono essere chiamati a svolgere attività didattica professionale frontale e/o di laboratorio nei corsi di insegnamento previsti dall'art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii., aventi sede presso la struttura ove esercitano la loro attività istituzionale, senza alcun onere per l'Università.

A coloro che svolgono attività di insegnamento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applica il regolamento relativo all'assegnazione degli insegnamenti vacanti presso la Facoltà stessa.

Art. 11

Il personale di cui all'art. precedente può essere utilizzato anche nelle sedi convenzionate, dietro delibera del Consiglio di Facoltà. In tale caso, la relativa retribuzione è a carico dell'ente della sede convenzionata ed è disposta, unitamente alla nomina, con decreto rettorale quanto al personale universitario, con contratto per il personale extrauniversitario.

Art. 12

Soppresso

Art. 13

Il presente regolamento non si applica alle procedure di conferimento di incarichi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

SEZIONE SECONDA ESERCITATORI E TUTORS

Art. 14

Al fine di assistere ed orientare gli studenti nel corso degli studi, renderli partecipi del processo formativo e fornire un supporto alle attività didattiche, possono essere nominati esercitatori e tutors, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario.

In particolare, gli esercitatori svolgono attività didattica di taglio pratico-applicativo, complementare a quella dei docenti sia di ruolo che a contratto, mentre i tutors assistono gli studenti in occasione della preparazione dell'esame, specie sotto forma di chiarimenti su questioni teoriche particolarmente impegnative.

Art. 15

I Consigli di Facoltà e i Consigli delle Scuole di Specializzazione stabiliscono, di norma entro il 15 del mese di giugno di ciascun anno, il numero degli esercitatori e dei tutors, indicando la denominazione dei corsi e le ore programmate per ciascuno di essi. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, adotta, nei limiti dei fondi disponibili, le conseguenti delibere di bando, stabilendo i criteri che presidono alla valutazione comparativa dei candidati.

Art. 16

Possono partecipare al bando i seguenti soggetti che non abbiano superato il 70° anno di età:

- a) esperti e cultori delle discipline;
- b) professori di scuola secondaria;
- c) dottori o dottorandi di ricerca, specializzati o specializzandi;
- d) titolari di assegni di ricerca.

Art. 17

L'Università provvede alla copertura assicurativa degli esercitatori e dei tutors per gli eventuali infortuni.

I contratti relativi a corsi di studio convenzionati con altri enti sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento, tranne che per la parte economica a carico dell'ente convenzionante.

Gli esercitatori ed i tutors dipendenti da altre amministrazioni sono tenuti a presentare il relativo nulla-osta per la stipula del contratto.

Al fine della stipula del contratto, i titolari di assegni di ricerca devono presentare parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, sentito il responsabile del progetto di ricerca svolto dall'assegnista. I dottorandi devono presentare parere favorevole del Collegio dei Docenti di Dottorato e gli specializzandi quello del Direttore della Scuola di Specializzazione. I contratti sono stipulati, previa delibera motivata del Consiglio della Facoltà interessata, e, dopo la stipula, ratificati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

L'attività è soggetta a verifica trimestrale da parte del responsabile dell'insegnamento. La verifica è attestata da apposito verbale.

La retribuzione per le attività svolte è stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed ha luogo da parte dell'amministrazione dietro dettagliata relazione redatta dall'esercitatore o dal tutor, controfirmata dal responsabile dell'insegnamento e allegata al registro delle attività svolte, che è vidimato dal Preside e consegnato all'ufficio competente.

Lo svolgimento delle attività suddette non configura in alcun modo esercizio di un rapporto di lavoro subordinato né comporta il diritto all'inserimento stabile degli esercitatori e dei tutors nell'organizzazione dei servizi didattici dell'Ateneo.

Art. 19

L'attività degli esercitatori e dei tutors cessa in caso di:

- a) compimento di atti che, a insindacabile giudizio del Consiglio di Facoltà, abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità delle attività didattiche;
- b) ingiustificata omissione nello svolgimento delle attività didattiche;
- c) rinuncia allo svolgimento del servizio didattico; nel qual caso, al collaboratore compete il pagamento delle sole prestazioni effettuate ed attestata nelle forme sopra indicate. Il docente responsabile dell'insegnamento è tenuto a dare immediata comunicazione al Preside della Facoltà dell'interruzione nello svolgimento delle attività di collaborazione didattica da parte dell'esercitatore o del tutor.

Il Preside ne dà quindi notizia all'amministrazione per i provvedimenti di competenza.

SEZIONE TERZA

ATTIVITÀ DI TUTORATO FINANZIATA DAL FONDO PER IL SOSTEGNO DEI GIOVANI E PER FAVORIRE LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI

Art. 20

Per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché a sostegno delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero sono conferiti assegni a studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti:

1. ai corsi di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Messina;
2. ai corsi della Scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria attivati presso l'Università degli Studi di Messina;
3. alla Scuola di specializzazione per le professioni legali attivata presso l'Università degli Studi di Messina;
4. ai Corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'Università degli Studi di Messina o in sedi consorziate.

Non sarà presa in considerazione la posizione degli studenti che abbiano sospeso la frequenza ai corsi suddetti.

Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e non sono attribuibili a dipendenti di enti pubblici o privati.

È possibile il cumulo di più assegni, anche in Facoltà diverse dell'Ateneo, nei limiti di un impegno massimo di 150 ore annue.

Art. 21

I Consigli di Facoltà, di norma entro il 30 del mese di maggio di ciascun anno, predispongono specifici progetti per l'attuazione delle attività di cui all'art. 20, indicando, per ciascun progetto, un docente responsabile.

Art. 22

Le risorse ministeriali acquisite sono prioritariamente destinate alle strutture accademiche tenendo conto del rapporto tra docenti e studenti e della tipologia dei corsi. La ripartizione di tali risorse è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei progetti predisposti annualmente dalle Facoltà.

Art. 23

Il Rettore emana apposito avviso di selezione per titoli per ciascuna delle strutture destinatarie delle risorse.

L'attività è soggetta a verifica trimestrale da parte del responsabile dell'insegnamento. La verifica è attestata da apposito verbale.

Il pagamento dell'assegno ai beneficiari avviene da parte dell'Amministrazione dietro dettagliata relazione redatta dal tutor, controfirmata dal responsabile dell'insegnamento e allegata al registro delle attività svolte, che è vidimato dal Preside e consegnato all'ufficio competente.

Art. 24

L'avviso di selezione dovrà comunque prevedere:

- a) i requisiti generali di ammissione;
- b) le modalità di presentazione delle istanze;
- c) i criteri di valutazione dei concorrenti;
- d) la determinazione delle attività e l'impegno orario richiesto;
- e) le modalità di erogazione dell'assegno;
- f) l'importo dell'assegno;
- g) le modalità di composizione della Commissione giudicatrice.

Art. 25

Ai fini previdenziali, assistenziali e tributari si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 26

Per quanto non specificamente previsto con riguardo alle attività svolte dagli esercitatori e dai tutors si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative agli incarichi di insegnamento per contratto.